



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2024-2025

Comunicato Ufficiale N. 213 del 10/01/2025

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 31 ottobre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

16) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ BRACELLI CLUB A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE DI MARCO FABIO FINO AL 22/01/2025, A CARICO DELL'ALLENATORE CASSIO SIMONE PER 4 GARE, SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MASSENZO GIORGIO PER 6 GARE E A CARICO DEI CALCIATORI DURASTANTE LUCA, FERRO RICCARDO E LAURENZI ALESSIO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.59 C5 DEL 16/10/2024

(Gara: BRACELLI CLUB A R.L. – C.C.C.P. 1987 del 12/10/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 31/10/2024

Con reclamo ritualmente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo pubblicata con delibera il 16/10/2024 sul C.U. n.59 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **BRACELLI CLUB A R.L. – C.C.C.P. 1987 DEL 12/10/2024 – CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C1-**, in ordine alle seguenti sanzioni:

squalifica fino al 22/01/2025 all'allenatore DI MARCO FABIO "Per essere entrato sul terreno di gioco ed aver rivolto espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale .

Al termine della gara persisteva nel comportamento irrispettoso nei confronti dello stesso.

(Art. 36 comma 2 lett.a) " .

squalifica per quattro gare effettive all'allenatore CASSIO SIMONE "Espulso per essere entrato sul terreno di gioco e aver rivolto all'Arbitro espressioni gravemente offensive e minacciose (Art.36 comma 1 lett.a)".

squalifica per sei gare effettive al giocatore MASSENZO GIORGIO "Espulso per somma di

ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva all'Arbitro espressioni offensive e minacciose, che reiterava da fuori il recinto di gioco (Art. 36 comma 1 lett. A) (r. AA2)."

squalifica per quattro gare effettive al giocatore DURASTANTE LUCA "Calciatore in panchina, entrava sul terreno di gioco e rivolgeva espressioni offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale. (Art. 36 comma 1 lett.a)".

squalifica per quattro gare effettive al giocatore FERRO RICCARDO "Per aver rivolto espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale (Art. 36 comma 1 l.a)".

squalifica per quattro gare effettive al giocatore LAURENZI ALESSIO "Al termine della gara rivolgeva espressioni offensive e minacciose alla terna arbitrale (Art. 36 comma 1 l.a) (r. AA2)".

A tal riguardo, la reclamante chiedeva l'annullamento delle suindicate sanzioni ovvero la loro riduzione in misura meno afflittiva.

A fondamento delle proprie richieste, la reclamante deduceva che la competizione in parola sarebbe stata caratterizzata da un clima piuttosto teso, dovuto ad accese contestazioni e richieste di spiegazioni avanzate dall'allenatore Di Marco, dai sanzionati giocatori e componenti della panchina della squadra, rispetto ad alcune decisioni arbitrali ritenute non condivisibili dai medesimi – senza, tuttavia, proferire offese e/o minacce.

La reclamante eccepiva, inoltre, la sproporzione delle sanzioni irrogate rispetto alle contestazioni mosse nei riguardi dei soggetti sanzionati – con particolare riferimento all'allenatore Di Marco – evidenziando, peraltro, come i fatti accaduti nel corso della competizione, invero, fossero meritevoli di ridimensionamento rispetto alla loro prospettazione riportata nel referto arbitrale.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 31 ottobre del 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

Erano presenti l'amministratore unico della società reclamante, sig. Andrea Frateiacchi e l'allenatore sig. Fabio Di Marco.

Il sig. Frateiacchi si riportava integralmente al reclamo presentato, sottolineando come la società si fosse sempre contraddistinta per disciplina e lealtà, tanto da aver vinto diverse coppe disciplina.

Il sig. Di Marco evidenziava di aver accompagnato gli arbitri nello spogliatoio arbitrali, per proteggerli ed evitare frasi e comportamenti minacciosi, ritenendo che sin dall'inizio l'arbitro sembrava aver assunto un atteggiamento ostile nei riguardi della odierna reclamante, e ribadendo la sproporzione della sanzione irrogata al medesimo.

Pertanto, lo stesso chiedeva l'accoglimento del reclamo, con riduzione di tutte le sanzioni, deducendo asserite incongruenze nel referto arbitrale.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale, da cui risultava che:

con riferimento all'allenatore e dirigente Di Marco, lo stesso, a seguito di una decisione arbitrale, a gioco fermo, entrava sul terreno di gioco e insultava la terna arbitrale con frasi quali *"ma che cazzo state facendo ! Merde! Figli di puttana! Vi ammazziamo! Guardate dove state! Lo avete capito? Figli di puttana!"* Lo stesso, al termine della partita, si avvicinava nuovamente e, mentre la terna arbitrale raggiungeva gli spogliatoi, continuava a protestare affermando, tra l'altro, che avrebbe chiamato la federazione, di aver ricevuto minacce dalla terna arbitrale.

Con riferimento all'allenatore Cassio Simone, dopo una decisione della terna arbitrale, a gioco fermo, entrava sul tdg insultando la terna arbitrale con frasi quali *"Figli di puttana! Merde! Oggi non uscite con le gambe vostre! Ve lo giuro, merde! Figli di puttana!"* e doveva intervenire un dirigente della società ospitante per condurlo fuori dal tdg.

Con riferimento al giocatore Giorgio Massenzio, ammonito per proteste, risulta essersi avvicinato all'arbitro n. 2 proferendo nei suoi riguardi frasi quali *"stai zitto! Che cazzo vuoi stupido! Stai zitto!"* e alla notifica dell'espulsione lo minacciava dicendo *"non sai in che campo stai, comincia a chiamare l'ambulanza che da qui non esci."* e per tutta la durata della gara continuava a minacciarlo.

Con riferimento al giocatore Ferro Riccardo, a seguito della sua espulsione, minacciava l'arbitro con frasi quali *"Vi ammazziamo, figli di puttana."* E ancora *"ah merde! Figli di puttana! Guardate dove state, oggi non uscite! Guardate che state a fa', figli di puttana! Vi ammazziamo!"* avvicinandosi minacciosamente all'arbitro finché non veniva condotto fuori da un dirigente della squadra ospitante.

Con riferimento al giocatore Laurenzi Alessio, al termine della gara si avvicinava all'arbitro proferendo frasi quali *"non avete capito un cazzo, ci avete rovinato una partita teste di cazzo, vi*

ammazziamo. “

Con riferimento al giocatore Durastante Luca, che era in panchina, a seguito di una decisione arbitrale, a gioco fermo, entrava in campo e insultava l'arbitro con frasi quali “Ma che cazzo avete fatto? Voi non avete capito dove state! Oggi vi ammazziamo. Vi uccidiamo! Pezzi di merda! Figli di puttana! Vi uccidiamo, cazzo!”, per poi avvicinarsi minacciosamente all'arbitro, sino a quando non interveniva un dirigente della società ospitante per condurlo fuori dal tdg.

Ciò posto, osserva il Decidente come il reclamo sia meritevole di parziale accoglimento per le ragioni che appresso si rappresentano.

Preliminarmente, con riferimento alla sanzione irrogata all'allenatore in seconda, Cassio Simone, il reclamo è inammissibile ai sensi dell'art. 137 c. 3 lett. b) del Codice di Giustizia Sportiva, a tenore del quale non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, l'inibizione per dirigenti o la squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.

Con riferimento alla sanzione irrogata all'allenatore Fabio Di Marco, atteso il valore di prova privilegiata del referto arbitrale ex art. 61 CGS, le condotte imputate al medesimo risultano provate. Le stesse, inoltre, costituiscono inequivocabilmente *condotte ingiuriose ed irraguardose* nei riguardi degli ufficiali di gara, di cui all'art. 36 CGS.

Sotto il profilo sanzionatorio, tuttavia, la norma di riferimento risulta essere l'art. 36 c.1 lett. b), a tenore del quale ai calciatori e ai tecnici responsabili delle suddette infrazioni commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per 4 giornate o a tempo determinato.

Pertanto, ad avviso del Collegio, la sanzione da irrogarsi nei riguardi dell'allenatore Di Marco deve essere ridotta in misura meno afflittiva ed essere rideterminata in 5 giornate, in considerazione delle condotte reiterate e del principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto ai fatti contestati.

Analogamente, ritiene il Collegio che la sanzione della squalifica per quattro giornate, irrogata ai calciatori Durastante Luca, Ferro Riccardo e Laurenzi Alessio, risulti congrua in ossequio alle previsioni di cui al su citato articolo 36 c.1 lett. a) del CGS, mentre la sanzione irrogata al calciatore Massenzio Giorgio deve essere rideterminata in misura meno afflittiva, con squalifica di cinque giornate (quattro giornate di squalifica previste dall'art. 36 c. 1 lett. a), cui deve sommarsi una giornata di squalifica, essendo lo stesso giocatore espulso).

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Cassio Simone, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell'allenatore Di Marco Fabio a 5 gare e la squalifica a carico del calciatore Massenzio Giorgio a 5 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 28 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, LIVIO ZACCAGNINI

43) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TESTACCIO 68, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE VERRASTRO ROBERTO FINO AL 14/03/2025 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE D'AMORA CRISTIANO FINO AL 6/12/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.72 SGS DEL 7/11/2024

(Gara: PRO CALCIO CECCHINA – TESTACCIO 68 del 2/11/2024 – Campionato Under 14 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante contestava la decisione del giudice sportivo adottata con delibera pubblicata il 07/11/2024 sul C.U. n. 72 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale SGS, con riferimento alla gara **PRO CALCIO CECCHINA – TESTACCIO 68 del 2/11/2024 – Campionato Under 14 Regionale**, con riferimento alle seguenti sanzioni:

inibizione fino al 14/3/2025 a Verrastro Roberto (dirigente) perché *“Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni offensive e minacciose, che reiterava alla notifica del provvedimento disciplinare e da fuori il recinto di gioco (art. 36 c.2 lett. a del CGS)”*.

squalifica fino al 6/12/2024 a D'Amora Cristiano (allenatore) perché *“Allontanato per aver rivolto all'arbitro espressioni irrispettose”*.

A fondamento del reclamo, la società deduceva che nel corso della competizione, a seguito di una decisione arbitrale non ritenuta condivisibile dal sig. Verrastro, questi avrebbe mosso delle proteste a causa delle quali veniva espulso, dopodiché il medesimo, nell'uscire dal tdg, si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni al direttore di gara senza, tuttavia, proferire insulti.

Di talché, la reclamante evidenziava l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata al sig. Verrastro, di cui chiedeva, pertanto, l'annullamento e, in subordine, la riduzione.

Con riferimento alla posizione dell'allenatore sig. D'Amora Cristiano, la reclamante prospettava una ricostruzione dei fatti secondo cui il medesimo a seguito di una semplice contestazione verbale rivolta all'arbitro, veniva espulso dal tdg con suo notevole stupore, ma, purtuttavia, accettando la decisione ed abbandonando il tdg senza proferire insulti nei riguardi del direttore di gara.

Di talché, la reclamante evidenziava l'eccessiva afflittività della sanzione irrogata al sig. D'Amora, di cui chiedeva, pertanto, l'annullamento e, in subordine, la riduzione.

Per entrambi i sanzionati, ad ogni modo, la reclamante esprimeva le relative scuse rappresentando come non fosse loro intenzione adottare atteggiamenti e/o espressioni irrispettose.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Alla riunione del giorno 28 novembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d'Appello esamina il reclamo in epigrafe.

La reclamante si riportava all'atto di reclamo insistendo per il suo accoglimento.

La Corte, riunitasi in camera di consiglio, procedeva alla lettura del referto arbitrale

Dalla lettura del referto arbitrale, che, come noto, costituisce prova privilegiata, ai sensi dell'art. 61 CGS, risulta che:

con riferimento al dirigente Verrastro, a seguito di una decisione arbitrale resa in favore della squadra avversaria, si alzava dalla panchina proferendo frasi quali *“a te arbitro chi cazzo ti ci ha mandato qui, svegliate che sei un coglione !”* e ancora, dopo la notifica dell'espulsione, *“io mando tutto in federazione arbitro e so cazzi tua!”* e poi, fuori dal terreno di gioco *“Arbitro svegliate sei un coglione, ti faccio vedere io quando esci di qui!”*.

Quanto all'allenatore D'Amora, lo stesso a gioco fermo entrava indebitamente nel tdg proferendo frasi quali "*arbitro questa è la peggior direzione di gara che abbiamo mai avuto, vergognati!*" e dopo la notifica del provvedimento di espulsione irrideva l'arbitro gesticolando (facendo il pollice) entrando nella panchina avversaria e polemizzando sull'operato dell'arbitro.

Ciò posto, in via preliminare osserva il Decidente come la sanzione irrogata nei riguardi dell'allenatore D'Amora sia inammissibile ai sensi dell'art. 137 c. 3 lett. b) del CGS, a tenore del quale non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, la sanzione dell'inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese.

Con riferimento alla posizione del dirigente Verrastro, ritiene il Collegio che il reclamo sia meritevole di accoglimento.

Le condotte poste in essere dal dirigente, invero, indubbiamente irriguardose ed ingiuriose, integrano la fattispecie di cui all'art. 36 c.2 lett. a), a tenore del quale ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2, responsabili delle infrazioni quali *condotte ingiuriose o irriguardose nei confronti degli ufficiali di gara*, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, (non rinvenute nella fattispecie in esame) la sanzione minima dell' inibizione per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara.

A tal riguardo, tuttavia, ritiene il Collegio che, sotto il profilo della dosimetria della sanzione, l'inibizione sino al 14/03/2025, irrogata dal Giudice Sportivo di primo grado, sia eccessiva rispetto all'entità e alla gravità dei fatti contestati al dirigente in parola e che la stessa debba essere rideterminata in misura meno afflittiva, non rilevando la presenza di circostanze aggravanti tali da comportare un significativo aumento della sanzione rispetto al minimo edittale previsto dalla suindicata norma.

Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore D'Amora Cristian, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del dirigente Verrastro Roberto al 31/01/2025.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ CX ROMA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIOCO PER UNA GIORNATA DI GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE MURATORE LUCA FINO AL 17/01/2025, A CARICO DEL DIRIGENTE GIORGIETTI GIUSEPPE FINO AL 17/12/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE IMMORDINO ALESSIO FINO AL 15/02/2025 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI CUONZO LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.98 C5 DEL 13/11/2024 (Gara: CX ROMA – SAN LUCA FUTSAL del 8/11/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C2)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 163 del 29/11/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società CX Roma ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo riportate in epigrafe.

Sostiene la reclamante che i fatti riportati nel referto di gara e che avevano portato alla sospensione dell'incontro al termine del primo tempo di gioco, non sarebbero avvenuti nei modi e nei termini riferiti e che non vi sarebbero state le condizioni per il provvedimento di sospensione adottato dal direttore di gara.

Va preliminarmente rilevato che il reclamo avverso la squalifica del campo di gioco per una gara è inferiore al minimo reclamabile ed è quindi inammissibile.

Per quanto attiene alle altre censure si deve osservare che la prova televisiva prodotta non è ammissibile in quanto non ci si trova nelle ipotesi di scambio di persona protagonista di gesti di violenza nei confronti del direttore di gara né nelle altre ipotesi previste puntualmente nel codice di giustizia sportivo.

Ciò posto le valutazioni espresse dalla reclamante non possono trovare ingresso in questa sede in quanto in totale contrasto con quanto dettagliatamente riportato nel referto di gara, che assume valore di prova privilegiata secondo quanto riportato dal regolamento.

Le sanzioni irrogate in primo grado sono peraltro pienamente congrue rispetto agli occorsi e non meritano alcuna rivisitazione in questa sede, in carenza di alcun elemento che possa portare ad una attenuazione od all'applicazione di attenuanti.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica del campo di gioco per una giornata di gara, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S.

Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugate.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VALMONTONE 1921, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 800,00 E SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE LOLLI VALERIO FINO AL 18/04/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024 (Gara: VALMONTONE 1921 – TOR SAPIENZA S.R.L. del 9/11/2024 – Campionato Under 16 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 178 del 6/12/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Valmontone 1921 ha impugnato la delibera del Giudice Sportivo che aveva comminato all'allenatore Lolli Valerio la squalifica fino al 18-4-2025 ed alla società l'ammenda di euro 800,00.

La reclamante nel gravame e nell'audizione resa dal tesserato squalificato, deduce l'eccessività delle sanzioni irrogate in quanto l'espulsione del tesserato sarebbe stata frutto di un equivoco e, comunque, non vi sarebbe stata particolare animosità e virulenza nella protesta dell'allenatore Lolli, mentre le intemperanze messe in asso dai propri sostenitori e da dirigenti non iscritti in distinta non hanno mai messo concretamente in pericolo l'incolumità del direttore di gara.

Il reclamo è parzialmente fondato nei limiti di cui in motivazione.

Le espressioni riferite all'allenatore Lolli ed il suo comportamento trovano puntuale riscontro nel referto di gara e sono state correttamente riportate dal Giudice in motivazione, così come è stato evidenziato il grave comportamento dei sostenitori e di un dirigente non iscritto in distinta, ciò non di meno le sanzioni irrogate, pur considerando che ci si trovava in una gara di settore giovanile, in cui dovrebbero prevalere quegli elementi di sportività e lealtà necessari per la corretta formazione dei giovani atleti, appaiono eccessive, anche in considerazione degli elementi difensivi portati dalla reclamante, soprattutto in riferimento all'assenza di comportamenti violenti o di tentata violenza nei confronti dell'Arbitro.

Le sanzioni comminate possono essere quindi rideterminate come da dispositivo.

Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l'ammenda ad euro 500,00 e la squalifica a carico dell'allenatore Lolli Valerio a 8 gare.

Il contributo va restituito.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 12 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, ALESSANDRO DI MATTIA, LIVIO ZACCAGNINI

50) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ VILLALBA OCRES MOCA 1952, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 500,00, N.1 GARA DA DISPUTARE A PORTE CHIUSE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERI MARCO PER 10 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.78 SGS DEL 14/11/2024

(Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – VILLALBA OCRES MOCA 1952 del 10/11/2024 – Campionato Under 15 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 188 del 13/12/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Villalba Ocres Moca 1952 impugnava la delibera del Giudice Sportivo competente che aveva comminato alla società la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e la disputa di una gara a porte chiuse ed al calciatore Tiberi Marco la squalifica per dieci gare effettive.

Il Giudice Sportivo aveva comminato le sanzioni a seguito di quanto riportato dall'Arbitro della gara che riferiva di essere stata oggetto di insulti di chiara matrice sessista da parte di un gruppo di quattro calciatori della società Villalba O.M. tra cui riconosceva senza alcun dubbio il calciatore Tiberi mentre rientrava presso la sua abitazione; inoltre durante tutta la gara sostenitori della stessa società le avevano rivolto insulti.

La reclamante deduceva che i fatti erano avvenuti lontani dall'impianto sportivo e che era da escludere un coinvolgimento della società, inoltre non era certo il coinvolgimento del calciatore Tiberi che l'Arbitro, peraltro, conosceva già prima della gara.

La Corte, ritenendo che andassero chiarite le circostanze temporali e spaziali dell'episodio descritto dal direttore di gara ne disponeva la convocazione.

L'Arbitro sentita in audizione diretta esplicitava con ampia e circostanziata narrazione quanto effettivamente accaduto.

In effetti, terminata la gara, si era allontanata dall'impianto sportivo tiburtino, sito nel centro della Città, e si era portata presso la fermata del bus di linea per fare rientro nella sua abitazione distante pochi chilometri.

Salita sul mezzo non aveva badato a chi fosse presente e si era collocata verso il fondo con alle orecchie delle cuffiette con cui ascoltava musica.

Dopo poco si era accorta dall'atteggiamento di alcune persone che le erano vicine sul bus e che la guardavano insistentemente che qualcosa non andava, si era tolta le cuffiette e si era resa conto che nei sedili anteriori erano presenti quattro ragazzi e due ragazze che guardando verso di lei intonavano dei cori con chiare allusioni sessuali ed insulti di chiara natura sessista che la Corte ha disposto di non riportare per decenza nella loro testualità.

I ragazzi, nel numero di quattro, erano calciatori del Villalba O.M. dei quali però l'Arbitro riconosceva il solo Tiberi, con assoluta sicurezza, anche perché già conosciuto di vista in quanto abitante nel suo stesso quartiere.

La malcapitata veniva quindi esposta alla pubblica gogna sino alla fermata del mezzo ove doveva scendere e, fortunatamente, le intemperanze verbali continuavano sino a quel punto, limitandosi agli insulti irripetibili, senza sconfinare in comportamenti più gravi.

Scesa dal mezzo si portava velocemente verso casa, ovviamente profondamente turbata dall'episodio.

Ciò posto ritiene la Corte che i fatti, così come descritti e precisati dall'Arbitro, siano di gravità inaudita e si siano svolti, comunque, nell'ambito del percorso compiuto dal direttore di gara, subito dopo l'incontro, per raggiungere il proprio domicilio.

Va quindi affermata la piena giurisdizione del Giudice Sportivo, in quanto l'avvenimento sportivo si

conclude, dal punto di vista disciplinare, quando i partecipanti si sono definitivamente allontanati dall'impianto sportivo raggiungendo il proprio domicilio.

Nel merito della sanzione impugnata, va detto che la misura appare congrua per quanto attiene la società che, da un lato, può invocare a sua discolpa che i fatti si sono verificati quando i calciatori non erano più sotto il controllo dei dirigenti o tecnici, dall'altro deve sopportare la censura proprio sull'assenza di controllo di calciatori infra quindicenni nel ritornare presso le proprie abitazioni, senza l'accompagnamento di un adulto, e sulla educazione sportiva fornita ai propri tesserati che, è di tutta evidenza, non è stata adeguata o, comunque, non è stata minimamente recepita e si è rivelata inefficace.

Diverso discorso va fatto per il tesserato Tiberi.

Il suo comportamento, unitamente a quello dei compagni di squadra non identificati con certezza dall'Arbitro, è stato inqualificabile, sia per le modalità, in quattro contro una sola donna, sia per il contenuto, di spregevole contenuto sessista, sia per la voluta esposizione al pubblico ludibrio della vittima, impossibilitata a difendersi ed anche ad allontanarsi per sfuggire allo scherno ed al dileggio collettivo.

La sanzione da irrogare, che avrebbe dovuto essere ben più afflittiva di quella che la Corte va a rideterminare, viene temperata alla giovanissima età del protagonista, non ancora quattordicenne, che fa sperare in un ravvedimento ed in una diversa consapevolezza con l'apprensione di quei principi di lealtà sportiva, onore e decoro di cui, almeno fino ad ora, non ha fatto tesoro.

La punizione deve quindi tenere conto delle esigenze educative che in un'attività giovanile debbono prevalere e va quindi fissata nei limiti di cui al dispositivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, rideterminando la squalifica a carico del calciatore Tiberi Marco a 12 gare, confermando altresì le rimanenti decisioni impuginate.

Il contributo va incamerato.

IL PRESIDENTE RELATORE
F.to Livio Proietti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 19 dicembre 2024, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: CARLO CALABRIA
Componenti: GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

71) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ UNIPOMEZIA 1938, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RUBINO LUCA FINO AL 31/01/2025, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.162 LND DEL 29/11/2024
(Gara: UNIPOMEZIA 1938 – W3 MACCARESE del 27/11/2024 – Coppa Italia Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

La società Unipomezia 1938 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta l'inibizione a carico del dirigente Luca Rubino, sino al 31/01/2025 per aver tenuto una condotta offensiva e minacciosa nei confronti dell'arbitro durante l'intervallo della gara in oggetto.

La società reclamante, nella propria memoria difensiva, sosteneva che il Rubino ricoprisse la carica di allenatore e non di dirigente all'interno della stessa società e conseguentemente riteneva che dovesse applicarsi il comma 1 e non 2 dell'art. 36 c.g.s. secondo poi, evidenziava che il referto arbitrale fosse generico in palese violazione del diritto di difesa e pertanto, alla luce di ciò, chiedeva una sensibile riduzione della sanzione.

Questa Corte, riunitasi in presenza in data 19/12/2024, esaminati gli atti ufficiali, ritiene di poter accogliere il reclamo.

Dalla lettura della distinta di gara Unipomezia 1938 – W3 Maccarese valevole per la Coppa Italia di Eccellenza, il Sig. Luca Rubino è identificato come allenatore in seconda e non come dirigente della società Unipomezia 1938.

Accertato che quindi il Rubino risulta essere allenatore e non dirigente, conseguentemente, la norma da prendere in considerazione è il secondo e non primo comma dell'art. 36 c.g.s..

Detto ciò, appurato che effettivamente il Rubino ha proferito espressioni ingiuriose e minacciose all'indirizzo dell'arbitro durante l'intervallo della gara, l'entità della squalifica può, comunque, essere ridotta in relazione all'effettivo disvalore dalla condotta posta in essere dallo stesso e per parametrarla a fattispecie analoghe.

Per tutto quanto detto, questa Corte,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, rideterminando la sanzione a carico dell'allenatore Rubino Luca nella squalifica fino al 23/12/2024.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giampaolo Pinto

IL PRESIDENTE
F.to Carlo Calabria

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, GIAMPAOLO PINTO, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

72) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MANZIANA 1928, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE AMENDOLA MATTIA PER 6 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.173 LND DEL 5/12/2024

(Gara: VIRTUS CAPRAROLA – MANZIANA 1928 del 30/11/2024 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

La società Manziana 1928 con il presente ricorso propone appello avverso la squalifica del calciatore Amendola Mattia per 6 gare sostenendo che da indagini esperite, sentendo per le vie brevi, elementi di partecipanti alla gara nessun atleta in campo ha visto che il calciatore Amendola ha poggiato il dito sul petto dell'arbitro, in quanto si trovava a debita distanza dell'arbitro stesso, che dopo l'espulsione rientrava negli spogliatoi.

Successivamente chiedeva scusa all'arbitro per le parole dette, precisando la ricorrente che nella circostanza non si è verificato alcun contatto fisico con l'arbitro stesso.

La società ritiene che al di là della tolleranza zero nei confronti degli arbitri, per i fatti accaduti in precedenza, sicuramente il calciatore nella concitazione qualche parola di troppo l'ha detta.

Per quanto sopra la ricorrente chiede una riduzione della sanzione inflitta al calciatore in argomento, rapportandola entro limiti di minore gravità.

Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur prendendo atto di alcune considerazioni avanzate dalla ricorrente, relativamente alla situazione in cui versa la classe arbitrale, non può non tener conto del comportamento del calciatore in questione, così come riportato dall'arbitro nel proprio referto di gara, in cui precisa che il calciatore Amendola Mattia, espulso per proteste nei suoi confronti, si avvicinava e gli poggiava un dito sul petto spingendolo.

Detto ciò, appare evidente a questa Corte che nel caso in esame non esistono margini di accoglimento del presente ricorso, per la cui sanzione è stata applicata dal Giudice competente la norma del' art.36 comma 1 lett. A del C.G.S..

Pertanto, per quanto sopra, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

73) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ TIRRENO SANSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE BRACALENTE FRANCESCO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.95 LND DEL 5/12/2024

(Gara: SPES MONTESACRO – TIRRENO SANSA del 1/12/2024 – Campionato Under 15 Regionale Eccellenza)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 194 del 20/12/2024

La società Tirreno Sansa con il presente ricorso chiede l'annullamento o la riduzione della squalifica per 4 gare, inflitte dal Giudice Sportivo al calciatore Bracalente Francesco con il comunicato ufficiale indicato in oggetto.

A sostegno di quanto sopra, la reclamante pone in evidenza che il calciatore in argomento non ha posto in essere alcuna condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti dell'arbitro, ma ha solo chiesto spiegazioni sul provvedimento disciplinare a suo carico, protestando verbalmente, senza pronunciare frasi blasfeme.

Questa Corte ha letto con attenzione l'articolato reclamo ed il referto arbitrale, e si è resa conto che in effetti le lagnanze della ricorrente possono essere prese in considerazione.

Infatti dal rapporto di gara emerge che il calciatore Bracalente Francesco, a seguito dell'espulsione ha solo protestato facendo un gesto di dissenso dicendogli "ma che.... Fischi".

Alla luce di quanto sopra, si può ragionevolmente ridurre la sanzione entro limiti di minore gravosa. Pertanto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Bracalente Francesco a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma il 10 gennaio 2024

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato